



Struttura di formazione decentrata della Corte di cassazione

IL PROCEDIMENTO DINANZI ALLA CORTE

Relazione ai nuovi Consiglieri di cassazione

di

Luigi Lombardo

(Roma, 21 marzo 2022)

SOMMARIO: 1. L'esame del ricorso presso la Sesta sezione. – 2. I casi di decisione presso la Sesta sezione. – 2.1. (*Segue*): le nozioni di inammissibilità e di improcedibilità. – 2.2. (*Segue*): le fattispecie di improcedibilità. – 2.3. (*Segue*): la inammissibilità per ragioni processuali. – 2.3.1. (*Segue*): la mancanza dei motivi previsti dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. – 2.4. (*Segue*): la inammissibilità per ragioni meritali. – 2.5. (*Segue*): concorso tra causa di inammissibilità e di causa di improcedibilità. – 2.6. (*Segue*): la "manifesta infondatezza" e la "manifesta fondatezza" del ricorso. – 3. Il procedimento camerale presso la Sesta sezione. – 3.1. – (*Segue*): l'esito del giudizio dinanzi alla Sesta sezione. – 4. Il rito processuale presso la Sezione semplice: la scelta del rito. – 4.1. (*Segue*): A) "La questione di diritto di particolare rilevanza". – 4.2. (*Segue*): B) "Il ricorso trasmesso dall'apposita sezione di cui all'art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio". – 5. Il procedimento camerale dinanzi alle Sezioni semplici. – 5.1. (*Segue*): comparazione tra il procedimento camerale della Sesta sezione e quello delle Sezioni semplici. – 6. – La pubblica udienza. – 7. – Considerazioni conclusive.

1. – *L'esame del ricorso presso la Sesta sezione.* – Il ricorso, dopo la sua notifica (che determina la pendenza del giudizio di cassazione), deve essere depositato presso la cancelleria della Corte a pena di improcedibilità entro venti giorni dall'ultima notificazione (art. 369 cod. proc. civ.).

Il deposito avviene materialmente presso l'ufficio del "Registro Generale", dove, sulla base dei dati forniti dagli avvocati con la nota di iscrizione e la nota di deposito, viene

compilata una scheda S.I.C. (Sistema Informatico Cassazione), in cui sono annotati una serie di elementi identificativi del ricorso (parti, difensori, oggetto, valore della causa, provvedimento impugnato, data di notifica e deposito del ricorso).

Dopo la scadenza dei termini di legge per il deposito del controricorso e dell'eventuale ricorso incidentale (in quest'ultimo caso, attesa anche la scadenza dell'ulteriore termine per il deposito di un eventuale controricorso nei confronti del ricorso incidentale), il ricorso può essere trasmesso all'esame dei magistrati della Corte.

L'art. 376 cod. proc. civ. stabilisce che: *«Il primo presidente, tranne quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 374 (sezioni unite), assegna i ricorsi ad apposita sezione che verifica se sussistono i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375, primo comma, nn. 1) e 5)»*.

In realtà, il Primo presidente non può esaminare i circa 30.000 ricorsi civili che ogni anno pervengono in Cassazione.

Perciò, il Primo presidente ha delegato il primo esame dei ricorsi al presidente della «apposita sezione» di cui all'art. 376 cod. proc. civ., che è la sezione-filtro istituita dalla legge 18 giugno 2009 n. 69, la Sesta sezione. A tale sezione i ricorsi sono trasmessi dall'ufficio del Registro generale, ad eccezione di quelli che, dovendo per legge essere decisi necessariamente dalle Sezioni Unite, sono trasmessi direttamente al Primo Presidente: si tratta dei regolamenti di giurisdizione (art. 41 cod. proc. civ.); dei ricorsi proposti per motivi attinenti alla giurisdizione (art. 360 n. 1 e 362 cod. proc. civ.); dei ricorsi relativi alle materie previste dalle leggi speciali (disciplinare magistrati; disciplinare avvocati; impugnazione delle sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche).

La Sesta sezione è suddivisa al suo interno in cinque articolazioni ("sottosezioni"), con ripartizioni per materia corrispondenti a quelle delle sezioni semplici ordinarie. Vi è un presidente titolare della Sesta sezione; e vi è poi, per ognuna delle cinque sottosezioni, un coordinatore (presidente

di sezione o consigliere delegato) che ne organizza il lavoro e presiede il collegio.

Il presidente della Sesta, a sua volta, ha delegato i coordinatori delle varie sottosezioni a procedere al primo esame dei ricorsi; cosicché i ricorsi vengono materialmente trasmessi dall'ufficio del registro generale al coordinatore di ciascuna sottosezione per il primo esame.

Una volta che il ricorso perviene sulla scrivania del coordinatore della sottosezione, questi lo esamina sommariamente (spesso con l'ausilio degli assistenti di studio facenti parte del novello "Ufficio per il processo" o dei magistrati dell'Ufficio del Massimario assegnati alle sezioni, che integrano la scheda del SIC con l'inserimento di una serie di voci e sottovoci che consentono di individuare *ictu oculi* la questione posta con il ricorso).

Indi, il coordinatore della sottosezione decide su quale binario porre il ricorso.

Innanzitutto, il coordinatore verifica se sussistono i presupposti perché il ricorso debba essere trasmesso al Primo Presidente per essere deciso dalle Sezioni unite; ciò che si verifica nei casi – sopra richiamati – in cui la decisione a Sezioni unite è "necessaria" (e l'ufficio del Registro generale abbia omesso la trasmissione immediata del ricorso al Primo Presidente) ovvero nei casi in cui essa è semplicemente "opportuna".

Questi ultimi sono i casi – nei quali propriamente si esalta la funzione nomofilattica della Corte nella sua formazione più autorevole – previsti dal secondo comma dell'art. 374 cod. proc. civ., secondo il quale il Primo Presidente «*può disporre*» che la Corte pronunci a Sezioni unite:

a) quando il ricorso sottopone una questione di diritto decisa in senso difforme dalle sezioni semplici;

b) quando il ricorso sottopone una "*questione di massima di particolare importanza*".

Il fatto che la rimessione alle Sezioni Unite non sia disposta dal coordinatore della Sesta sezione non impedisce, naturalmente, che la rimessione possa essere disposta in seguito, ove Corte ravvisi i presupposti di cui all'art. 374 cod. proc. civ.

Le parti, peraltro, se ritengono di competenza delle Sezioni unite un ricorso assegnato a una Sezione semplice, possono presentare al Primo Presidente un'istanza di rimessione alle Sezioni unite fino a dieci giorni prima dell'udienza di discussione (art. 376, secondo comma, cod. proc. civ.).

Se il ricorso non viene trasmesso alle Sezioni unite, esso deve essere scrutinato mediante un «*sommario esame*» – come prevede l'art. 376 – per stabilire se può essere deciso presso la Sesta sezione o deve essere trasmesso alla Sezione semplice.

Tale "sommario esame" nella pratica solo in casi limitati può essere effettuato dal presidente della Sesta o dai coordinatori delle cinque sottosezioni.

Considerato l'elevato numero dei ricorsi da esaminare, sono i consiglieri nominati relatori a dover verificare se sussistano i presupposti per decidere il ricorso presso la Sesta sezione.

Ogni consigliere relatore, a tal fine, provvede al c.d. "spoglio" del fascicolo.

Innanzitutto, il relatore verifica la regolare costituzione delle parti (controllo delle notifiche, osservanza dei termini, individuazione dei difensori nominati, ritualità delle procure speciali, etc.) e la tempestività del ricorso e del controricorso.

Poi controlla l'integrità del contraddittorio e, se necessario, segnala al coordinatore della sottosezione la necessità di disporre la integrazione. L'art. 377, terzo comma, cod. proc. civ. prevede che, fino a che la cognizione del ricorso non sia pervenuta al Collegio della Corte, il Primo Presidente, il Presidente della Sezione semplice o il Presidente della Sezione-filtro, secondo le rispettive competenze, devono ordinare con decreto, quando occorra, l'integrazione del contraddittorio (nelle cause inscindibili) o a disporre che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'art. 332 (nelle cause scindibili) ovvero che sia rinnovata.

Infine, il relatore valuta il contenuto delle questioni di diritto sottoposte con i motivi.

L'art. 376 cod. proc. civ. stabilisce che l'apposita sezione (la Sesta) trattiene il ricorso quando ricorrono i presupposti per decidere in camera di consiglio ai sensi dell'art. 375 nn. 1 e 5; ossia quando il ricorso risulta:

- "inammissibile" (n. 1);
- "manifestamente fondato" o "manifestamente infondato" (n. 5).

Se il relatore ritiene che ricorra una delle ipotesi per cui il ricorso deve essere deciso presso la Sesta sezione, egli deve formulare una proposta indirizzata al coordinatore della sua sottosezione.

Nella proposta il relatore deve indicare se ha ravvisato un'ipotesi di "inammissibilità", di "manifesta infondatezza" o di "manifesta fondatezza" del ricorso.

Nella giurisprudenza della Corte, si ritiene che anche la "improcedibilità" del ricorso costituisce una delle ipotesi in cui la Sesta sezione può deliberare.

2. - *I casi di decisione presso la Sesta sezione.* - Prima di procedere oltre nell'esame dell'*iter* del procedimento di cassazione, è opportuno soffermarsi ad approfondire, sia pure brevemente, le varie ipotesi in cui è consentita la decisione presso la Sesta sezione.

2.1. - (*Segue*): *le nozioni di inammissibilità e di improcedibilità.* - L'inammissibilità e la improcedibilità del ricorso costituiscono sanzioni che la legge pone a carico della parte ricorrente per il caso della mancata osservanza delle norme che disciplinano la proposizione dell'impugnazione.

Esse impediscono al giudice di decidere sul merito del ricorso e, una volta dichiarate, comportano - come stabilisce l'art. 387 cod. proc. civ. - la "non riproponibilità" del ricorso, anche se il termine per la proposizione dello stesso non sia ancora decorso.

Entrambe sono rilevabili d'ufficio e - a differenza delle nullità - sono "insanabili".

Sul piano concettuale, l'inammissibilità è generalmente collegata al "momento genetico" dell'impugnazione; la improcedibilità è collegata invece al "momento funzionale".

In particolare, l'inammissibilità sanziona la mancanza dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio del "potere di impugnazione"; l'improcedibilità, invece, sanziona la "inattività del ricorrente" (una *inattività qualificata*) relativamente ad un ricorso che è stato correttamente proposto: essa è collegata dalla legge al mancato compimento di un'attività entro il termine perentorio stabilito e, quindi, costituisce una vera e propria decadenza (di carattere processuale).

2.2. – (Segue): *le fattispecie di improcedibilità*. – Le cause di improcedibilità sono soggette al "principio di tassatività", nel senso che la improcedibilità deve essere specificamente comminata dalla legge con riferimento a specifici inadempimenti della parte.

Sono causa di improcedibilità del ricorso:

1) Il mancato deposito dello stesso nel termine di venti giorni dall'ultima notifica (art. 369, primo comma, cod. proc. civ.);

2) Il mancato deposito, unitamente al ricorso, del decreto di concessione del gratuito patrocinio, della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione se questa è avvenuta, della procura speciale se conferita con atto separato e, ancora, degli atti processuali o documenti o contratti sui quali il ricorso si fonda (art. 369 secondo comma, cod. proc. civ.);

3) il mancato deposito – entro venti giorni dalla scadenza del termine perentorio assegnato – del ricorso notificato a seguito di ordinanza di integrazione del contraddittorio emessa dalla Corte (art. 371 *bis* cod. proc. civ.); norma che la giurisprudenza ha esteso al caso di rinnovazione della notificazione del ricorso disposta ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. 1, n. 1930 del 25/01/2017).

2.3. – (Segue): *la inammissibilità per ragioni processuali*. – A differenza della improcedibilità, l'inammissibilità è una nozione molto più ampia, non disciplinata organicamente dalla legge e non soggetta al principio di tassatività. Le

ipotesi di inammissibilità devono pertanto ricavarsi dal sistema.

L'inammissibilità può essere:

- di "carattere processuale" (si tratta della classica figura di inammissibilità);

- "di carattere meritale" (si tratta di una figura di recente elaborazione, che trova sempre più spazio a livello normativo).

Quanto alle figure di inammissibilità di carattere processuale, vi sono fattispecie previste specificamente dalla legge:

- il ricorso proposto avverso un provvedimento non impugnabile (art. 360 cod. proc. civ.);

- il ricorso proposto fuori termine (artt. 324 e segg. cod. proc. civ.);

- il ricorso proposto da un soggetto che ha fatto acquiescenza alla sentenza (art. 329 cod. proc. civ.);

- il ricorso differito avverso una sentenza non definitiva che non sia stato preceduto da tempestiva riserva di impugnazione (art. 361 cod. proc. civ.);

- la mancata integrazione del contraddittorio in cause inscindibili o tra loro dipendenti nel termine fissato dalla Corte (art. 331 cod. proc. civ.)

- la mancanza di procura speciale del difensore che ha sottoscritto il ricorso (art. 365 cod. proc. civ.);

- la mancanza nel ricorso degli elementi costitutivi elencati nell'art. 366 cod. proc. civ.: 1) indicazione delle parti; 2) indicazione della sentenza impugnata; 3) esposizione sommaria dei fatti di causa; 4) motivi per i quali si chiede la cassazione, con l'indicazione delle norme di diritto su cui si fondano; 5) indicazione della procura, se conferita con atto separato e, nel caso di ammissione al gratuito patrocinio, del relativo decreto; 6) specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

Altre ipotesi di inammissibilità si ricavano dal sistema e ricorrono nei casi di:

- difetto materiale di notificazione del ricorso o inesistenza della notificazione (Cass., Sez. 3, n. 20893 del 15/10/2015)

- mancato adempimento dell'ordine, emesso dalla Corte ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., di rinnovare la notifica nulla;

- carenza di "legittimazione processuale" (ossia la carenza del "presupposto processuale" costituito dalla capacità del ricorrente di stare in giudizio);

- carenza di "legittimazione ad impugnare" (che è una delle "condizioni dell'impugnazione"), che si ha quando il ricorso è proposto da chi non sia stato parte nei giudizi di merito;

- carenza di "interesse ad impugnare" (altra condizione dell'impugnazione), che si ha quando il ricorrente non risulti neppure in parte soccombente rispetto alle sue pretese sostanziali.

Sul punto, va ricordato che vi è carenza di interesse anche nel caso di omessa impugnazione di una delle *rationes decidendi* autonome su cui si fonda la sentenza impugnata: «*Ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l'annullamento della sentenza*» (da ultimo, Sez. 6 - 5, n. 9752 del 18/04/2017).

Sebbene l'inammissibilità attenga al momento genetico dell'impugnazione, si ammette tuttavia anche la figura della "inammissibilità sopravvenuta", che ricorre quando l'interesse all'impugnazione, in origine esistente, sia venuto meno nel corso del giudizio. La sopravvenuta carenza di interesse all'impugnazione determina l'inammissibilità del ricorso (cfr. Cass., Sez. U, n. 10553 del 28/04/2017).

2.3.1. - (Segue): la mancanza dei motivi previsti dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ. - L'art. 375 n. 1 cod.

proc. civ. stabilisce che la Corte deve «dichiarare l'inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale eventualmente proposto, anche per mancanza dei motivi previsti dall'art. 360».

Si tratta di una norma che evoca l'art. 606 del cod. proc. pen., secondo cui «il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge».

Il caso della «mancanza dei motivi previsti dall'art. 360» merita una adeguata riflessione.

Com'è noto, il ricorso per cassazione è un mezzo di impugnazione "a critica vincolata" limitata ai soli "errori di diritto"; il catalogo dei motivi di ricorso di cui all'art. 360 è "tassativo".

Questo vuol dire innanzitutto che ogni censura che sia estranea al catalogo dei motivi previsto dalla legge è inammissibile.

Così, ad es., è inammissibile il motivo col quale il ricorrente lamenta l'erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

È chiaro che, nella pratica, nessun difensore avveduto formulerà una censura che sia palesemente estranea ai motivi consentiti dall'art. 360 cod. proc. civ.

Il difensore avveduto rubricherà il motivo qualificandolo come uno di quelli di cui all'art. 360.

Occorre allora chiedersi: quale valore ha la qualificazione del motivo compiuta dal ricorrente ?

La giurisprudenza è nel senso che la rubrica del motivo non è vincolante per la Corte, prevalendo la "sostanza" del motivo stesso.

Secondo la giurisprudenza, l'erronea indicazione, nella rubrica del motivo, della norma processuale violata non determina "ex se" l'inammissibilità di questo se la Corte possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto

della censura (da ultimo, Cass., Sez. 5, n. 12690 del 23/05/2018).

Questo principio, per cui la rubrica del motivo non ha valore vincolante per la Corte, rilevando invece la "sostanza" del motivo e "le ragioni svolte", vale in un duplice senso (sia a vantaggio che in danno del ricorrente):

- nel senso che il ricorso è ammissibile se esso corrisponde nella sostanza ad uno dei motivi di cui all'art. 360, anche se il motivo è erroneamente rubricato, potendo la Corte riqualificarlo;

- nel senso che il ricorso è inammissibile anche se il motivo rubricato in modo da corrispondere ad uno di quello previsti dall'art. 360 cod. proc. civ., quando le ragioni svolte sono però estranee ai motivi consentiti dal detto art. 360.

È opportuno fare un esempio.

È molto frequente nella pratica – soprattutto dopo la soppressione del c.d. "vizio della motivazione" (di cui al vecchio testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. abrogato ad opera della 7 agosto 2012 n. 134) – che il ricorrente si serva del vizio di "falsa applicazione della norma" (art. 360 n. 3) per veicolare, non un *error iuris*, ma un *error facti*.

Ciò avviene ogni volta che il ricorrente lamenti che il giudice è incorso in una falsa applicazione della norma perché ha errato nella ricostruzione del fatto. Il ragionamento, che è sotteso ad un tale motivo, è il seguente: "il fatto non è quello accertato dal giudice, ma un altro fatto, al quale avrebbe dovuto applicarsi una diversa norma giuridica".

In questi casi, però, è evidente che non si deduce l'errore di sussunzione del fatto accertato nella norma applicata; in realtà, si contesta l'accertamento del fatto e se ne propone uno alternativo, cui è applicabile una diversa norma giuridica.

Qui si è dinanzi ad una censura in fatto "mascherata" da censura in diritto.

Infatti, la falsa applicazione della legge sussiste solo quando viene applicata una norma giuridica non pertinente al fatto come accertato dal giudice; non quando si contesta l'accertamento del fatto compiuto dal giudice di merito e si prospetta una diversa ricostruzione fattuale.

Una sentenza della Corte ha affermato – in termini molto chiari – che la erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (c.d. vizio di sussunzione) postula che l'accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato "fermo ed indiscusso", sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass., Sez. 3, n. 6035 del 13/03/2018).

Occorre essere molto occhiosi nell'esame dei ricorsi e cercare di smascherare questi motivi, per mantenere la Corte entro i limiti della sua cognizione; tenendo presente che la Corte è tenuta ad esaminare e valutare i motivi "per quello che sono nella sostanza", non per la qualificazione formale che ad essi dà il ricorrente.

2.4. – (Segue): *la inammissibilità per ragioni meritali*. – Si è detto prima che esiste una inammissibilità processuale, ma esiste anche una "inammissibilità meritale".

Nel processo penale, tale inammissibilità è sancita dall'art. 606, terzo comma, cod. proc. pen., che recita: «*Il ricorso è inammissibile se è proposto per motivi (...) manifestamente infondati*».

Nel codice di procedura civile manca una disposizione analoga, cosicché la manifesta infondatezza dei motivi non porta ad una pronuncia di inammissibilità del ricorso, ma ad una pronuncia di mero rigetto; ed è questa la ragione per cui l'art. 375 cod. proc. civ. prevede distintamente, tra le ipotesi di pronuncia in camera di consiglio, il caso della "inammissibilità" del ricorso (n. 1) e il caso della "manifesta infondatezza" dello stesso (n. 5).

Quanto detto aveva valore assoluto fino all'entrata in vigore dell'art. 360 *bis*, introdotto dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'art. 360 *bis* n. 1 cod. proc. civ. ha introdotto una importante novità, stabilendo che «*Il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e*

l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa».

Quasi subito dopo la sua entrata in vigore, è tuttavia intervenuta una non felice pronuncia delle Sezioni Unite – la n. 19051 del 06/09/2010 – con la quale la fattispecie di cui all'art. 360 *bis* è stata, per così dire, "sterilizzata", quasi-abrogata, tanto che di essa si è sentito parlare pochissimo nella giurisprudenza.

Secondo tale pronuncia, seguita poi da altre conformi, «*Il ricorso scrutinato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1 cod. proc. civ. deve essere rigettato per manifesta infondatezza e non dichiarato inammissibile, se la sentenza impugnata si presenta conforme alla giurisprudenza di legittimità e non vengono prospettati argomenti per modificarla».*

Questa giurisprudenza, palesemente in contrasto con la lettera della legge, è stata poi superata dalle stesse Sezioni Unite con la sentenza n. 7155 del 21 marzo 2017.

Con tale sentenza, le Sezioni Unite, muovendo dal considerare l'evoluzione normativa della nozione di inammissibilità (pervenuta a configurare una declaratoria di inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ., nei casi in cui l'impugnazione «*non ha una ragionevole probabilità di essere accolta*»), hanno esplicitamente riconosciuto l'esistenza, nel sistema processuale civile, di una forma di inammissibilità "di merito" (o "sostanziale"), che dipende dalla manifesta infondatezza del ricorso (di cui la situazione prevista dall'art. 360 *bis* n. 1 cod. proc. civ. sarebbe una particolare figura) e che si contrappone alla tradizionale forma di inammissibilità di carattere processuale, dipendente dalle forme in cui è svolta l'attività processuale della parte; ed hanno affermato che, in presenza della situazione ipotizzata dall'art. 360 *bis* n. 1 cod. proc. civ. (ossia «*quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa*»), il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, e non rigettato per manifesta infondatezza, perché, nel sistema processuale, l'adozione di una formula o

dell'altra non è indifferente ai fini dell'efficacia delle impugnazioni incidentali tardive. Infatti, le impugnazioni incidentali tardive, mentre restano efficaci quando il ricorso principale è semplicemente rigettato, perdono la loro efficacia – ai sensi dell'art. 334, secondo comma, cod. proc. civ. – quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile (tale perdita di efficacia delle impugnazioni incidentali tardive si verifica, secondo Cass., Sez. U, n. 9741 del 14/04/2008, anche nel caso in cui il ricorso principale è dichiarato improcedibile).

È interessante rilevare che la giurisprudenza (anche prima della richiamata sentenza delle sezioni Unite del 2017) ha enucleato un "onere argomentativo" a carico del ricorrente, scaturente dall'art. 360 *bis* n. 1: l'onere di offrire argomenti volti a provocare il superamento dell'orientamento giurisprudenziale contestato attraverso valutazioni critiche di tale indirizzo (Cass., Sez. U, n. 8923 del 19/04/2011; Sez. 6 - 3, n. 13202 del 16/06/2011; Sez. 6 - 3, n. 3142 del 08/02/2011; Sez. 5, n. 23586 del 18/11/2015).

2.5. – (*Segue*): *concorso tra causa di inammissibilità e di causa di improcedibilità*. – Nel caso di concorso di una causa di inammissibilità e di una causa di improcedibilità, ci si deve chiedere quale causa prevalga.

La nostra giurisprudenza è assestata sul principio per cui la declaratoria della improcedibilità prevale su quella della inammissibilità.

Si afferma, infatti, che, in tema di ricorso per cassazione, qualora si determini il concorso di una causa di inammissibilità ex artt. 325 o 326 cod. proc. civ. e di una causa di improcedibilità per omesso o tardivo deposito del ricorso ex art. 369, la declaratoria di quest'ultima prevale sulla prima, in quanto l'esame del ricorso improcedibile non è consentito nemmeno per rilevarne l'inammissibilità» (Cass., Sez. 3, n. 1104 del 20/01/2006; conf. Sez. 2, n. 9567 del 29/04/2011).

Vi è ragione di dubitare della correttezza di tale soluzione assunta nella sua absolutezza, perché la dichiarazione della inammissibilità, quando attiene alla corretta proposizione del

ricorso, è logicamente pregiudiziale rispetto alla dichiarazione della improcedibilità.

Si pensi ad un ricorso *ictu oculi* proposto fuori termine. Esso è "*tamquam non esset*", essendo disceso il giudicato sulla sentenza impugnata. E allora è inutile andare a verificare se il ricorso è stato tempestivamente depositato in cancelleria o se è stata depositata la copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica: il ricorso è come se non ci fosse e va dichiarato inammissibile.

Naturalmente vi sono casi in cui l'inammissibilità non è immediatamente percepibile perché esige un controllo intrinseco del ricorso, mentre è immediatamente percepibile la improcedibilità. In tali casi, non è dubbio che il ricorso vada dichiarato improcedibile, senza che occorra soffermarsi in complessi apprezzamenti sulla sussistenza di una causa di inammissibilità.

Mi pare che il criterio da seguire sia quello giurisprudenziale della "ragione più liquida" desumibile dagli art. 24 e 111 Cost., volto ad assicurare la più sollecita definizione del procedimento (enucleato da Cass. Sez. U, n. 26242 del 12/12/2014).

2.6. - (Segue): la "*manifesta infondatezza*" e la "*manifesta fondatezza*" del ricorso. - Come si è detto, mentre nel processo penale tutte le ipotesi di manifesta infondatezza dei motivi determinano l'inammissibilità del ricorso, nel processo civile solo l'ipotesi di manifesta infondatezza prevista dall'art. 360 *bis* cod. proc. civ. determina l'inammissibilità del ricorso.

Le altre ipotesi di manifesta infondatezza (ad esempio, invocare l'applicazione di una norma di legge neppure ipoteticamente applicabile o non più vigente) rimangono, invece, fuori dall'area dell'inammissibilità e danno luogo ad una pronuncia di mero rigetto. Per tali ipotesi il combinato disposto degli artt. 380 *bis* e 375 n. 5 cod. proc. civ. prevede che la Corte decida presso la Sezione-filtro, la Sesta sezione

Cosa deve intendersi per "*manifesta infondatezza*" o "*manifesta fondatezza*" del ricorso ?

Sembra evidente che i concetti di manifesta infondatezza e di manifesta fondatezza del ricorso esigano il necessario riferimento alla *communis opinio* della comunità giuridica, l'adozione di un parametro di riferimento, che corrisponde al patrimonio di conoscenze della collettività dei giuristi e degli esperti di diritto, con particolare riferimento agli esperti del giudizio di legittimità.

Il motivo, perciò, è manifestamente infondato quando ogni giurista di media cultura eviterebbe di formularlo e sarebbe consapevole della sua infondatezza. Correlativamente, il motivo è manifestamente fondato quando ogni giurista di media cultura si renderebbe conto immediatamente della sua fondatezza.

Il "carattere manifesto" della fondatezza o infondatezza del motivo, essendo dipendente dalla cultura della comunità dei giuristi esperti del giudizio di legittimità, implica la "evidenza decisoria" e, quindi, la facilità e speditezza della pronuncia.

È questa la ragione che giustifica la decisione del ricorso presso la Sezione-filtro; ché, altrimenti, il ricorso dovrà essere trasmesso alla Sezione ordinaria.

3. – *Il procedimento camerale presso la Sesta sezione.* – Come si è detto, il relatore, se ritiene che ricorra una delle ipotesi per cui il ricorso deve essere deciso presso la Sesta sezione, deve formulare una proposta indirizzata al coordinatore della sua sottosezione.

Il testo dell'art. 380-*bis* è stato interamente sostituito dalla legge n. 197 del 2016.

Prima si prevedeva che il consigliere relatore dovesse depositare in cancelleria una «*relazione*» contenente la «*concisa esposizione delle ragioni che possono giustificare la relativa pronuncia*»; tale relazione doveva poi essere notificata agli avvocati delle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Ora, invece, è previsto che il relatore deve limitarsi a formulare una «*proposta*» di fissazione dell'adunanza camerale indirizzata al coordinatore della sottosezione. Quest'ultimo, sulla base di tale proposta, emette decreto,

che, oltre a fissare l'adunanza camerale presso la sottosezione, deve indicare «*se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso*».

Non si fa cenno nel nuovo art. 380-*bis* alla necessità che il relatore esponga, nella proposta, le ragioni per le quali ha ravvisato un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.

Tuttavia, il "*Protocollo tra la Corte di cassazione, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocatura generale dello Stato*", sottoscritto il 15 dicembre 2016, ha previsto (punto 5) che la proposta di declaratoria di "inammissibilità" menzioni la norma di riferimento e che le proposte di accoglimento o di rigetto (rispettivamente per "manifesta fondatezza" o "manifesta infondatezza") richiama i pertinenti riferimenti giurisprudenziali.

Il decreto presidenziale deve essere notificato almeno venti giorni prima dell'adunanza ai difensori delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima (così il nuovo testo del 2° comma dell'art. 380 *bis* cod. proc. civ.).

Secondo la norma, la proposta del relatore non dovrebbe essere notificata alle parti, essendo un atto interno al rapporto relatore-presidente. Nella prassi, tuttavia, anche per agevolare il lavoro della cancelleria, la proposta del relatore viene notificata unitamente al decreto presidenziale, onde evitare di dover trascrivere su quest'ultimo la conclusione del proponente.

Il precedente testo dell'art. 380-*bis* prevedeva la possibilità per le parti di «chiedere di essere sentiti» in camera di consiglio (e quindi della camera di consiglio che, per tale ragione, veniva denominata «partecipata»).

Si trattava di una norma poco razionale, che trasformava la camera di consiglio in una pubblica udienza e che sottraeva tempo prezioso alla Corte, costringendola ad iniziare solo a tarda ora la camera di consiglio vera e propria.

Ora, con la novella del 2016, la camera di consiglio è tornata ad essere ciò che deve essere: una riunione di giudici destinata esclusivamente alla deliberazione. E il

contraddittorio tra le parti è assicurato attraverso le memorie che i difensori possono presentare sino a cinque giorni prima dell'adunanza.

Ultima innovazione della riforma è stata l'esclusione del pubblico ministero dal procedimento dinanzi alla Sesta sezione. Tale previsione si lega alla natura dei ricorsi trattati da tale sezione (ricorsi "inammissibili", "manifestamente infondati" o "manifestamente fondati"), che - essendo connotati da "evidenza decisoria" - rendono inutile l'interlocuzione della parte pubblica.

3.1. - (*Segue*): *l'esito del giudizio dinanzi alla Sesta sezione.* - Il collegio della Sesta sezione si riunirà nel giorno fissato per l'adunanza e, tenuto conto delle eventuali memorie depositate dagli avvocati, prenderà la sua decisione, che sarà adottata sempre con "ordinanza".

L'ordinanza può essere "decisoria" o "interlocutoria".

Vi sarà "ordinanza decisoria" se la Corte definirà il ricorso, chiudendo il procedimento dinanzi a sé.

La decisione potrà essere adottata in conformità alla proposta del relatore, ma anche in difformità da tale proposta: il collegio ha piena *potestas iudicandi* e può deliberare anche diversamente da quanto opina il relatore.

Secondo le Sezioni unite, la causa può essere definita con rito camerale anche nel caso in cui ricorra una ipotesi (tra quelle indicate dal citato art. 375, n. 5, cod. proc. civ.) diversa da quella opinata dal relatore nella relazione. (Nella specie, la Corte ha deciso per la manifesta infondatezza del ricorso, mentre il relatore aveva opinato nel senso della manifesta fondatezza) (Cass., Sez. U, n. 8999 del 16/04/2009).

Vi sarà invece una "ordinanza interlocutoria":

1) quando si tratta di disporre la acquisizione del fascicolo d'ufficio dei giudizi di merito o di disporre la rinnovazione della notifica o l'integrazione del contraddittorio (in tali casi il collegio disporrà il rinvio della trattazione della causa a nuovo ruolo);

2) quando il collegio constati l'insussistenza dei presupposti ("inammissibilità", "manifesta infondatezza",

“manifesta fondatezza” del ricorso), per la decisione in camera di consiglio (c.d. carenza di “evidenza decisoria”): in tal caso, il collegio deve disporre la rimessione della causa alla “pubblica udienza” della corrispondente sezione semplice (art. 380 *bis*, ultimo comma cod. proc. civ.).

4. – *Il rito processuale presso la Sezione semplice: la scelta del rito.* – Come si è detto, ove non sussistano i presupposti per la decisione del ricorso presso la Sesta sezione, il coordinatore o il relatore della sottosezione ne dispongono la trasmissione alla corrispondente Sezione ordinaria.

Fino al 2016, le Sezioni ordinarie decidevano sempre in pubblica udienza; il rito era, dunque, “rigido”, “ingessato”, spesso proporzionato alla importanza delle questioni sottoposte.

La riforma del 2016 ha inciso profondamente sul funzionamento delle Sezioni ordinarie, introducendo un rito “flessibile”, che tiene conto della “valenza nomofilattica” delle questioni di diritto sottoposte col ricorso.

L’ultimo comma dell’art. 375 fissa una “regola” ed una “eccezione”: stabilisce, infatti, che le Sezioni ordinarie trattano i ricorsi in “camera di consiglio” e decidono con ordinanza; esse, però, trattano il ricorso in pubblica udienza (decidendo con sentenza) quando ricorrono due ipotesi alternative:

A) quando la trattazione in pubblica udienza «*sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare*» (e quindi la pronuncia assuma valore ai fini dell’indirizzo della giurisprudenza);

B) quando «*il ricorso sia stato trasmesso dalla apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio*».

4.1. – (Segue): A) “*La questione di diritto di particolare rilevanza*”. – Per stabilire se il ricorso sottoponga una «*questione di diritto di particolare rilevanza*» e, quindi, per stabilire se il ricorso merita la trattazione in pubblica udienza, occorre procedere ad un esame approfondito del ricorso

stesso che, ovviamente, dato l'alto numero delle sopravvenienze, non può essere svolto dal presidente della sezione.

Tale esame è perciò affidato all'Ufficio spoglio sezionale, composto da consiglieri della sezione, dai componenti l'Ufficio per il processo e dagli assistenti di studio del Massimario specificamente addetti a tale funzione. Ormai le sezioni si articolano, per lo più, in "aree tematiche"; cosicché lo spoglio dei nuovi ricorsi è affidato ai consiglieri, ai componenti l'Ufficio per il processo e ai magistrati del Massimario addetti a ciascuna area.

L'art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ. esige che la trattazione in pubblica udienza «*sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale [la corte] deve pronunciare*».

Deve quindi trattarsi di «questioni di diritto». Ciò sembrerebbe escludere i ricorsi fondati sul vizio di «omesso esame circa un fatto» di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.

L'udienza pubblica può tenersi solo quando le questioni di diritto sottoposte sollecitano la funzione nomofilattica della Corte nell'indirizzo della giurisprudenza, quando cioè occorre pronunciare su questioni di diritto nuove o sulle quali non vi è consolidata giurisprudenza. Nei casi – largamente maggioritari – in cui esiste già un preciso orientamento giurisprudenziale della Corte, che si tratta di applicare, il ricorso dovrà senz'altro essere deciso con rito camerale.

La decisione di trattare il ricorso in pubblica udienza ha natura "discrezionale", come si evince dal richiamo alla necessità che «*la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto*».

La decisione di fissare la pubblica udienza implica, dunque, un "giudizio di opportunità", da compiersi sulla base di una serie di variabili. Una questione di diritto potrà essere reputata "di particolare rilevanza" sul piano propriamente giuridico, ma anche per le sue implicazioni sociali ed economiche o per le sue ricadute su future controversie di tipo seriale.

Verso l'alto bisognerà individuare poi il confine con la «*questione di massima di particolare importanza*» in presenza della quale il Primo presidente «può» disporre che si pronuncino le Sezioni unite (art. 374, secondo comma, cod. proc. civ.); ciò sarà possibile solo con una valutazione che, caso per caso, tenga conto dello stato della giurisprudenza.

Il provvedimento presidenziale che fissa la pubblica udienza o l'adunanza camerale è un decreto non motivato (come è, di norma, per tutti i decreti: cfr. art. 135 cod. proc. civ.).

Manca nel codice una norma che consenta alla parte di chiedere al presidente della sezione che il ricorso sia trattato in pubblica udienza. Deve tuttavia ritenersi che il ricorrente possa sollecitare il potere officioso del presidente della Sezione e chiedere, o in seno al ricorso o con istanza successiva, che venga disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza, indicando quale sia la questione di diritto di particolare rilevanza e le ragioni che rendono opportuna la discussione in pubblica udienza.

La scelta del rito compiuta dal presidente della sezione semplice (su indicazione dell'ufficio spoglio sezionale) è irreversibile una volta che la trattazione è pervenuta alla pubblica udienza; non è invece irreversibile se viene fissata la trattazione in adunanza camerale, potendo sempre il ricorso essere rimesso alla pubblica udienza.

Sul punto, la giurisprudenza ha chiarito che la sezione semplice può rimettere la causa alla pubblica udienza in esito alla trattazione del ricorso in adunanza camerale, sebbene tale possibilità non sia espressamente prevista dalla legge, perché la valutazione operata *prima facie* dal presidente della sezione semplice, allorquando fissa l'adunanza camerale sul presupposto che la questione di diritto sottoposta non assuma particolare rilevanza, non può ritenersi vincolante per la Corte nella sua collegialità, la quale ben può pervenire a diversa conclusione sulla base dell'approfondito esame del ricorso (Cass., Sez. 2, n. 5534 del 06/03/2017).

4.2. – (Segue): B) “*Il ricorso trasmesso dall’apposita sezione di cui all’art. 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio*”. – L’altro caso in cui il ricorso va trattato in pubblica udienza è quello in cui sia stato rimesso alla Sezione ordinaria dalla Sesta sezione in esito alla camera di consiglio nella quale è stata constatata la insussistenza dei presupposti per decidere presso la Sezione-filtro, per mancanza di “evidenza decisoria”.

Si ritiene, in grande maggioranza, che la Sezione semplice sia tenuta a trattare il ricorso in pubblica udienza; ciò in quanto ricorre una ipotesi espressamente prevista dalla legge per la trattazione in pubblica udienza.

Se si guarda, però, alla logica della riforma del 2016, è agevole concludere che il legislatore è incorso in una vera e propria svista.

Tra la “evidenza decisoria” (derivante da “inammissibilità” del ricorso, “manifesta infondatezza” e “manifesta fondatezza”), che legittima la decisione presso la Sesta sezione, e la “questione di diritto di particolare rilevanza”, che legittima la trattazione del ricorso in pubblica udienza, vi è un vasto campo di ricorsi nei quali non ricorre né l’una né l’altra ipotesi; ed è evidentemente illogico che i ricorsi trattati dalla Sesta sezione (perché, ad es., sono apparsi al relatore manifestamente infondati) e poi trasmessi dal collegio della Sesta alla Sezione ordinaria debbano essere decisi “sempre” in pubblica udienza anche quando non presentino una questione di diritto di particolare rilevanza; mentre quelli che sono stati trasmessi *ab initio* alla Sezione ordinaria (perché non sono apparsi al relatore manifestamente infondati) devono essere decisi in camera di consiglio.

Sul punto, va segnalata una interessante pronuncia della Terza Sezione che introduce un profilo di flessibilità alla rigida previsione dell’art. 380 *bis* cod. proc. civ. Si è affermato che, in tema di procedimento di cassazione, ove il ricorso sia stato preliminarmente esaminato dalla Sezione prevista dall’art. 376 c.p.c. e questa, in esito alla camera di consiglio, abbia rimesso la causa alla sezione semplice ai sensi dell’art. 380 *bis*, comma 3, c.p.c., non sussiste la necessità della trattazione del processo in pubblica udienza, salvo che

l'ordinanza di remissione faccia espresso riferimento alla sussistenza dei presupposti – “particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare” – che, ai sensi dell'art. 375, comma 2, c.p.c., giustificano tale trattazione (Sez. 3, n. 22462 del 27/09/2017).

Si tratta di una decisione condivisibile, che, tuttavia, è rimasta isolata.

5. – *Il procedimento camerale dinanzi alle Sezioni semplici.* – A differenza di quanto vale per il rito camerale dinanzi alla Sesta sezione, la scelta dell'opzione per la camera di consiglio presso la Sezione semplice non è preceduta da alcuna «proposta» del relatore. D'altra parte, il decreto del presidente della sezione che fissa l'adunanza non deve contenere alcuna indicazione in ordine al possibile esito del giudizio.

La procedura è disciplinata dal novello art. 380 *bis.1*, intitolato «*Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice*».

La norma dispone che «*Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'art. 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti*».

La Corte, in esito all'adunanza camerale, decide – come presso la Sesta sezione – con “ordinanza”.

Con la riforma del 2016, l'ordinanza è divenuta la forma ordinaria di decisione della Corte di cassazione: per tutti i giudizi di cassazione trattati dalle Sezioni semplici, la regola – correlata all'opzione per il rito camerale – è che la decisione va adottata con ordinanza (salvi i limitati casi in cui il ricorso può essere trattato in pubblica udienza).

Questa scelta in favore dell'ordinanza, in luogo della sentenza, costituisce, accanto all'opzione per il rito camerale, l'altro fondamentale pilastro della riforma del 2016.

Il legislatore della novella ha ritenuto che, laddove la questione di diritto sottoposta col ricorso non è di "particolare rilevanza" sul piano nomofilattico, non v'è ragione di attardarsi in motivazioni ampie ed estese, che sono riservate alle sentenze pronunciate in esito alla pubblica udienza laddove vi sono "questioni di diritto di particolare rilevanza".

La motivazione dell'ordinanza deve essere assolutamente sintetica e concentrata.

Già la norma che disciplina il contenuto della sentenza (l'art. 132 cod. proc. civ.) dispone che essa deve contenere la «*concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione*»; e l'art. 118 disp. att. aggiunge che le ragioni della decisione possono essere espone anche mediante il richiamo di precedenti conformi (norma importante, questa, perché sollecita l'applicazione del principio dello "*stare decisis*", nell'ottica del rafforzamento della funzione del "precedente").

Tutto ciò vale a maggior ragione per le ordinanze, con riferimento alle quali il codice è ancora più drastico, disponendo (art. 134 cod. proc. civ.) che deve essere «*succintamente motivata*».

È diffusa in Corte la motivazione dell'ordinanza "alla francese", detta anche "frase unica" (con periodi collegati tra loro e distinti dai sintagmi "*ritenuto che*", "*atteso che*"); mentre è assolutamente sconsigliabile – salvo che la particolare fattispecie lo esiga – adottare il modulo classico di motivazione delle sentenze.

La Corte sta compiendo una grande riflessione al suo interno per rispettare i canoni della concisione e della sinteticità dei provvedimenti, tanto più se si tratta di ordinanze. E più volte il Primo presidente, in questi anni, è intervenuto per sollecitare la motivazione semplificata dei provvedimenti che non hanno valenza nomofilattica (v. decreto del Primo presidente n. 136 del 14/9/2016).

5.1. – (*Segue*): *comparazione tra il procedimento camerale della Sesta sezione e quello delle Sezioni semplici.*
– Può essere utile comparare il procedimento camerale della Sezione semplice con quella della Sesta sezione.

Presso entrambe le sezioni le adunanze camerali sono “non partecipate” dalle parti; presso entrambe le sezioni i ricorsi sono decisi con ordinanza.

E tuttavia oggi il rito camerale della Sesta sezione è ben più complesso di quello delle Sezioni ordinarie; ciò in quanto l’adunanza camerale di Sesta può essere fissata solo a seguito di una proposta del consigliere relatore, che anticipi ai difensori l’ipotesi decisoria, non prevista presso la Sezione semplice.

Questa maggiore complessità del procedimento costituisce un vero paradosso, se si pensa che la Sesta sezione fu istituita per semplificare il rito e per consentire alla Corte di decidere i ricorsi con rito camerale in luogo della pubblica udienza.

Oggi la Sesta, così come organizzata, sembra dunque aver perduto gran parte della sua ragion d’essere.

È per tale ragione che la legge-delega 26 novembre 2021, n. 206, ne ha previsto la soppressione, con la previsione di unico rito camerale, quello attualmente regolato dall’art. 380-bis.1, e con l’attribuzione della funzione di filtro alla stessa Sezione ordinaria.

6. – *La pubblica udienza.* – Dopo la riforma del 2016, la trattazione del ricorso in pubblica udienza è rimasta un’area residuale, riservata ad un numero di cause quantitativamente limitato, ma di alto livello qualitativo.

Si tratta dei ricorsi che sottopongono alla Corte una “questione di diritto di particolare rilevanza” (da decidersi dalle Sezioni semplici) ovvero una “questione di massima di particolare importanza” o una “questione decisa in senso difforme dalle sezioni semplici” (da decidersi dalle Sezioni unite); si tratta, in altre parole, di quei ricorsi nel decidere i quali la Corte è chiamata ad esercitare la sua funzione fondamentale di unificazione e di indirizzo dell’interpretazione delle norme.

La riforma del 2016 ha lasciato sostanzialmente immutato il rito dell'udienza pubblica.

Il Primo presidente (per le Sezioni unite) o il Presidente della Sezione (per le Sezioni semplici) fissano la data dell'udienza e nominano il consigliere relatore (art. 377, primo comma, cod. proc. civ.).

La cancelleria comunica la fissazione dell'udienza agli avvocati delle parti almeno venti giorni prima (art. 377, secondo comma, cod. proc. civ.); e le parti possono presentare memorie non oltre cinque giorni prima dell'udienza (art. 378 cod. proc. civ.).

L'art. 372, primo comma, cod. proc. civ. fa divieto alle parti di depositare atti e documenti non prodotti nei gradi di merito, ma consente loro di produrre nel giudizio di cassazione quegli atti e documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso.

I documenti che riguardano la nullità della sentenza impugnata, tuttavia, non possono essere prodotti nella pubblica udienza, ma vanno depositati unitamente al ricorso entro il termine di cui all'art. 369 cod. proc. civ.

Solo i documenti volti a comprovare l'ammissibilità del ricorso o del controricorso possono essere depositati *in limine*, all'apertura della pubblica udienza.

Sul punto, la giurisprudenza ha precisato che, nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, secondo quanto disposto dall'art. 372 cod. proc. civ., non è ammesso il deposito di atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del processo, salvo che non riguardino l'ammissibilità del ricorso e del controricorso ovvero, come nella specie, eventuali nullità inficianti direttamente la sentenza impugnata, nel quale caso essi vanno prodotti entro il termine stabilito dall'art. 369 cod. proc. civ., con la conseguenza che ne è inammissibile la produzione in allegato alla memoria difensiva di cui all'art. 378 cod. proc. civ. (Sez. 1, n. 7515 del 31/03/2011).

Nell'udienza pubblica, il consigliere relatore riferisce i fatti rilevanti per la decisione del ricorso, il contenuto del provvedimento impugnato e, in riassunto, se non vi è

discussione delle parti, i motivi del ricorso e del controricorso (art. 379, primo comma, cod. proc. civ.).

La riforma del 2016, modificando il secondo comma dell'art. 379 cod. proc. civ., ha invertito l'ordine della discussione: fino alla novella, nella pubblica udienza parlavano prima i difensori e poi il pubblico ministero; ora, invece, i difensori parlano dopo aver ascoltato il pubblico ministero.

Ultimati gli interventi dei difensori, non sono ammesse repliche.

Rimane fermo che le cause trattate in udienza pubblica vengono decise con sentenza.

7. – *Considerazioni conclusive.* – A conclusione di queste brevi note, può osservarsi come, grazie alla riforma del 2016, il rito processuale di cassazione sia ormai divenuto un rito "flessibile", che si adatta al contenuto del ricorso e alla valenza delle questioni di diritto da decidere nel quadro della funzione di nomofilachia affidata alla Corte.

Il legislatore del 2016 ha scelto di privilegiare il rito camerale, che consente una più agevole e rapida risposta della Corte alla miriade di ricorsi che sottopongono solo questioni di diritto di valenza meramente individuale; ma ha mantenuto la previsione della pubblica udienza (con la discussione orale delle parti) e ne ha accentuato l'importanza, riservandola alla trattazione dei soli ricorsi che sottopongono le questioni di diritto di maggiore rilievo, la cui soluzione consente alla Corte di esercitare la sua funzione peculiare di indirizzo della futura giurisprudenza.

Il processo riformatore del giudizio di cassazione, nel nostro Paese, è in continua evoluzione; e, come ho accennato, la legge-delega 26 novembre 2021, n. 206 ha ora previsto la soppressione della Sesta sezione, la previsione di unico rito camerale (quello attualmente regolato dall'art. 380-bis.1) e l'attribuzione della funzione di filtro alle stesse Sezioni ordinarie.

Purtroppo, l'ottica del legislatore è quella di sempre: porre la Corte in condizione di aumentare la produttività, ossia il numero di pronunce e di procedimenti definiti.

Sembra che il legislatore non si sia mai chiesto se non sia il caso di limitare l'accesso alla Corte di cassazione, puntando – entro i limiti consentiti dall'art. 111, settimo comma, Cost.) – a ridurre in qualche modo l'abnorme numero di ricorsi che ogni anno investe la nostra Corte suprema (tra 30 e 40 mila nuovi ricorsi all'anno) e che non ha pari in alcun paese del mondo.

Eppure lo spettro dei motivi di ricorso previsti dall'art. 360 cod. proc. civ. è decisamente più ampio rispetto al modello costituzionale, che limita la garanzia del ricorso per cassazione al solo sindacato della «violazione di legge» (art. 111, settimo comma, Cost.); eppure le Corti supreme di principali Paesi europei hanno un sindacato limitato alla sola «violazione di legge».

Sembra che l'unica preoccupazione del legislatore sia quella di aumentare il numero delle decisioni della Corte, che nell'anno 2021 appena trascorso ha superato l'incredibile cifra di 42 mila provvedimenti.

E tuttavia, inseguendo l'aumento costante del numero delle decisioni non si fa altro che ridurre le garanzie ed aumentare il degrado: degrado del rito (passato, dalla pubblica udienza originariamente inderogabile, prima alla camera di consiglio partecipata preceduta da una relazione comunicata alle parti, poi alla camera di consiglio non partecipata ma preceduta da una proposta comunicata alle parti, infine alla camera di consiglio non partecipata e non preceduta da alcuna proposta); degrado dei provvedimenti (passati dalla forma della sentenza alla forma della ordinanza), sempre meno argomentati ed esaustivi.

Aumenta il rischio di errori; aumenta il rischio di contrasti inconsapevoli tra le decisioni adottate; aumenta il rischio di revocazioni.

Solo affrontando il problema dell'eccessivo numero dei ricorsi e dando ad esso soluzione, il frenetico percorso riformatore potrà finalmente arrestarsi e potrà assicurarsi alla Corte l'efficace svolgimento della sua missione nomofilattica, nonché quella stabilità di disciplina processuale di cui essa ha certamente bisogno.